



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE CULTURA E RICERCA

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA RICERCA

Responsabile di settore: BACCI LORENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4308 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6404 - Data adozione: 30/04/2020

Oggetto: POR FESR 2014-2020. Azione 1.1.5.a3. Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani (pubblici e privati) di contributi a valere sullo scorrimento POR FESR 2014-2020 del Bando FAR FAS 2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/05/2020

Numero interno di proposta: 2020AD007249

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale n. 20 del 27/04/2009, “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”, che favorisce la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca, nonché il trasferimento della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale;

VISTA la legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000, avente ad oggetto “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive”;

VISTA la legge regionale n. 71 del 12/12/2017 avente ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” che ha abrogato la succitata legge n. 35/2000;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 che, nell’ambito del Progetto regionale n. 14 “Ricerca, sviluppo e innovazione” prevede il Bando FAR FAS 2014 di cui al decreto dirigenziale n. 4421 del 02/10/2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Documento di economia e finanza regionale, DEFR 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 87 del 26/09/2018 e relativi aggiornamenti (Deliberazione del Consiglio regionale n. 109 del 18/12/2018 e Deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 10/04/2019);

VISTO il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31/07/2019, n. 54 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020, Approvazione”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Coronavirus, ha introdotto le prime misure economiche a sostegno dell'economia”;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede limiti e divieti nell’apertura di esercizi commerciali e la sospensione di eventi culturali, sportivi e di altro genere con evidenti conseguenze sulle attività economiche legate alla fruizione dei suddetti beni e servizi;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale estende le

misure assunte dal DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il quale stabilisce, tra l'altro, la chiusura di tutte le attività commerciali, di ristorazione e relative ai servizi alla persona, ad eccezione di specifiche attività individuate;

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale sono state assunte misure che, fra l'altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

RICHIAMATO in particolare l'art. 103 del succitato D.L. 18/2020 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" il cui comma 1 prevede che "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento";

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, e quindi anche regionale, e la conseguente opportunità di individuare misure di rimodulazione temporale degli adempimenti a carico dei beneficiari pubblici e privati dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, tali da non ridurre l'efficacia e comunque idonee a garantire il perseguimento della loro finalità e garantendo comunque gli obiettivi di spesa fissati dalle disposizioni sui Programmi comunitari e dagli stessi indirizzi di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 286 del 09/03/2020 "POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 30/03/2020 "Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali";

DATO atto che nella suddetta deliberazione 421 del 30/03/2020 viene disposto che i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, senza necessità di presentazione di specifica istanza;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” ed in particolare l’art. 37, che proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 la data conclusiva del periodo di sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti amministrativi e l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza, data indicata nell’art. 103 del succitato D.L. 18/2020;

CONSIDERATO che il bando “Bando FAR FAS 2014” di cui al Decreto n. 4421 del 02/10/2014 e s.m.i.” risulta attualmente in fase di attuazione per lo scorrimento con risorse POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.5.a3 e risorse regionali disposto con il Decreto n. 16658 del 08/10/2018;

CONSIDERATO che il bando FAR FAS prevede un punteggio di premialità per occupazione aggiuntiva da calcolarsi in base all’incidenza dei costi per nuovi addetti alla ricerca e sviluppo assunti specificatamente per il progetto con contratto a tempo determinato o contratti a progetto sul totale dei costi ammissibili del progetto (IOA) e che il mancato conseguimento di detto incremento occupazionale può determinare la revoca totale o parziale del contributo.

CONSIDERATO che il bando prevede che non è in alcun modo consentita la rimodulazione in riduzione della voce di spesa di cui all’articolo 11, lettera b, ovvero le “spese di personale per attività di ricerca e sviluppo con rapporti di lavoro a termine assunti specificatamente per il progetto o assegni di ricerca attivati specificatamente per il progetto”;

CONSIDERATO che per le imprese e gli OR che sono stati oggetto di sospensione ex lege delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, relativamente al periodo di sospensione delle attività, possono esser riconosciuti ammissibili a rendicontazione i soli costi del personale operante con forme di smart working o simili;

CONSIDERATO che le imprese e gli OR di ricerca che, relativamente al periodo di sospensione delle attività, hanno sostenuto le predette spese di personale per attività di ricerca e sviluppo con rapporti di lavoro a termine assunto specificatamente per il progetto, qualora non sia stato possibile ricorrere a forme di smart working o simili, non possono rendicontare dette spese nell’ambito del progetto;

RITENUTO opportuno che, limitatamente al periodo di sospensione ex lege delle attività lavorative, le spese per personale per attività di ricerca e sviluppo con rapporti di lavoro a termine assunto specificatamente per il progetto, effettivamente sostenute, siano considerate valide ai fini del conseguimento dell’IOA indipendentemente dall’effettivo utilizzo nell’ambito del progetto;

RITENUTO altresì opportuno concedere la possibilità, limitatamente alle attività progettuali la cui attuazione era prevista nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, di adottare varianti che, qualora le spese sub b) siano state comunque sostenute ma non risultino rendicontabili ai fini del progetto, realizzino uno spostamento di spesa anche fra partner dalla voce b) alla voce a);

RITENUTO di approvare, in ottemperanza e ad integrazione della suddetta deliberazione 421/2020, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 le seguenti disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dal Bando FAR

FAS 2014 per lo scorrimento con risorse POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.5.a3 e risorse regionali precitato:

- a) ai fini della verifica del rispetto dei termini posti dal bando per gli adempimenti posti a carico dei beneficiari, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020;
- b) sono facilitate le modifiche progettuali e le rimodulazioni dei piani finanziari da parte dei beneficiari danneggiati dall'emergenza COVID-19, purché sia mantenuto fermo l'obiettivo del progetto in relazione al quale è stato concesso l'aiuto. In tali casi possono essere accolte le istanze di rimodulazione progettuale che superino i limiti stabiliti dal bando in termini di variazione delle spese rispetto ai piani finanziari approvati e/o al numero delle istanze presentate. Nello specifico, la percentuale di variazione delle voci di spesa del piano finanziario approvato può essere incrementata di ulteriori 10 punti percentuali, con possibilità di richiedere una nuova ulteriore istanza di variazione, laddove quella prevista dal bando fosse già stata richiesta;
- c) è consentito, laddove il bando preveda un termine inferiore, prolungare fino ad un massimo di 30 giorni il termine previsto per l'invio di integrazioni documentali e controdeduzioni nei relativi procedimenti;
- d) limitatamente al periodo di sospensione ex lege delle attività lavorative, le spese per personale per attività di ricerca e sviluppo con rapporti di lavoro a termine assunto specificatamente per il progetto, effettivamente sostenute, sono considerate valide ai fini del conseguimento dell'incidenza dei costi per nuovi addetti alla ricerca e sviluppo assunti specificatamente per il progetto (IOA) indipendentemente dall'effettivo utilizzo nell'ambito del progetto;
- e) limitatamente alle attività progettuali la cui attuazione era prevista nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, si concede la possibilità di adottare varianti che, qualora le spese sub b) siano state comunque sostenute ma non risultino rendicontabili ai fini del progetto, realizzino uno spostamento di spesa, anche fra partner, dalla voce b) alla voce a).

RITENUTO di precisare che tutti i riferimenti alla data del 15 maggio traggono origine dall'art. 37 del DL 23/2020 e che pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di ridefinizione della predetta scadenza;

DECRETA

1. di approvare, in ottemperanza e ad integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 30/03/2020, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, con riferimento al "Bando FAR FAS 2014" di cui al Decreto n. 4421 del 02/10/2014 e s.m.i.", attualmente in fase di attuazione per lo scorrimento con risorse POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.5.a3 e risorse regionali disposto con il Decreto n. 16658 del 08/10/2018, le seguenti disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dal suddetto bando:
 - a) ai fini della verifica del rispetto dei termini posti dal bando per gli adempimenti posti a carico dei beneficiari, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020;
 - b) sono facilitate le modifiche progettuali e le rimodulazioni dei piani finanziari da parte dei beneficiari danneggiati dall'emergenza COVID-19, purché sia mantenuto fermo l'obiettivo del progetto in relazione al quale è stato concesso l'aiuto. In tali casi possono essere accolte le istanze di

rimodulazione progettuale che superino i limiti stabiliti dal bando in termini di variazione delle spese rispetto ai piani finanziari approvati e/o numero delle istanze presentate. Nello specifico, la percentuale di variazione delle voci di spesa del piano finanziario approvato può essere incrementata di ulteriori 10 punti percentuali, con possibilità di richiedere una nuova ulteriore istanza di variazione, laddove quella prevista dal bando fosse già stata richiesta;

c) è consentito, laddove il bando preveda un termine inferiore, prolungare fino ad un massimo di 30 giorni il termine previsto per l'invio di integrazioni documentali e controdeduzioni nei relativi procedimenti;

d) limitatamente al periodo di sospensione ex lege delle attività lavorative, le spese per personale per attività di ricerca e sviluppo con rapporti di lavoro a termine assunto specificatamente per il progetto, effettivamente sostenute, sono considerate valide ai fini del conseguimento dell'incidenza dei costi per nuovi addetti alla ricerca e sviluppo assunti specificatamente per il progetto (IOA) indipendentemente dall'effettivo utilizzo nell'ambito del progetto;

e) limitatamente alle attività progettuali la cui attuazione era prevista nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, si concede la possibilità di adottare varianti che, qualora le spese sub b) siano state comunque sostenute ma non risultino rendicontabili ai fini del progetto, realizzino uno spostamento di spesa, anche fra partner, dalla voce b) alla voce a).

2. i riferimenti alla data del 15 maggio traggono origine dall'art. 37 del DL 23/2020; gli stessi si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di ridefinizione della predetta scadenza;

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE